



COMUNE DI FANO

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

CONTRATTO DECENTRATO NORMATIVO DEL 9/11/2018
DELIBERA DI GIUNTA N.425/2018

ACCORDO ANNUALE 2023 DI NATURA ECONOMICA
DELLA DIRIGENZA
DELIBERA DI GIUNTA n.448 del 28/11/2024

VISTA la delibera di Giunta n.425/2018 relativa all'approvazione del CCDI sottoscritto in data 9/11/2018;

DATO ATTO che il CCDI del 9/11/2018 all'art.3 prevede che *"Il presente CCDI ha valore normativo ed economico a valere per le annualità 2015-2016-2017 (salvo quanto previsto dall'art.3, comma n.3 che segue) e conserva la propria efficacia sino alla sottoscrizione del successivo CCDI -omissis-"*; dato atto che in data 17/12/2020 è stato sottoscritto il nuovo CCNL Funzioni Locali della dirigenza e che tale contratto, relativamente alla dinamica del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, si applica dal 1/01/2021 secondo il dettato dell'art.57, comma n.1 del citato CCNL;

VISTO il CCNL 17/12/2020 della Dirigenza FL;

VISTO il CCNL 16/07/2024 della Dirigenza FL;

VISTO l'art.8, comma n.3 del CCDI del 9/11/2018 che prevede che *"Le parti provvederanno, in ogni caso, ad un accordo annuale, di natura economica, per le annualità 2018-2019"*; dato atto che, in relazione a quanto sopra riportato circa l'applicabilità del nuovo CCNL per quanto riguarda la retribuzione di posizione e di risultato dal 1/01/2020, sussiste l'ulterattività del vigente CCDI e pertanto la necessità di stipulare un accordo annuale di natura economica 2023;

VISTO l'art.8, comma n.7 del CCDI del 9/11/2018 che prevede che *"Resta intangibile ed unilaterale prerogativa del Comune di Fano procedere alla disapplicazione di disposizioni del CCDI in quanto contrastanti con disposizioni imperative di legge ovvero di CCNL"*;

VISTA la delibera di Giunta n.553 del 28/12/2023 nonché la determina del dirigente del "Servizio Personale" n.3423 del 29/12/2023 relativa alla costituzione del FUA dirigenti 2023 debitamente validata dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n.3 del 19/01/2023; DATO ATTO che il fondo complessivo a disposizione è pari ad euro 279.590,42; rilevato che la quota minima del valore della retribuzione di risultato, per espressa e preminente disposizione del CCNL e del CCI, non può essere inferiore al 15% del FUA complessivo ossia inferiore ad euro 41.938,56 per l'anno 2023;

CONSIDERATO che il presente accordo disciplina l'utilizzo della somma complessiva di euro 51.938,72 (previsti in avanzo vincolato rendiconto 2023) per la retribuzione di risultato soggetta al ciclo della performance per l'anno 2023 per la medesima somma (inclusi *interim* per una percentuale del 20% a valere sul valore della retribuzione di posizione del posto vacante affidato ai sensi dell'art.58 del CCNL FL 17/12/2020); dato atto che, per l'anno 2023, i dirigenti in servizio (esclusa la posizione "extra dotazione organica" ATS VI) sono n.8 (di cui n.6 per l'intero anno 2023) e che pertanto trova applicazione, per detta annualità, la "differenziazione della retribuzione di risultato" di cui all'art.30, comma n.2 del CCNL 17/12/2020 FL;

VISTO il provvedimento sindacale n.17/2023 ad oggetto: "DIRIGENZA "AFFARI GENERALI" - APPLICAZIONE SISTEMA DI VALUTAZIONE IN RELAZIONE ALLA CESSAZIONE DELLA DIREZIONE TRANSITORIA DEL "GABINETTO DEL SINDACO" CESSATA IL 28/05/2024";

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. Il fondo destinato alla retribuzione di posizione per l'anno 2023 è pari ad euro 227.651,70 ivi compresa la maggiorazione annuale per le funzioni di "Vice Segretario Generale" anno 2023, a titolo di maggiorazione retribuzione di posizione, come da precedente CCDI parte economica 2018 – 2019 e determina del "Servizio Personale" n.2694 del 29/12/2018 (in applicazione del parere ARAN All 116 del 11/02/2014); conseguentemente le somme "in economia" per le posizioni dirigenziali vacanti per l'anno 2023 ammontano ad euro 20.830,54;
2. Il fondo destinato alla retribuzione di risultato, per l'anno 2023, soggetto al "ciclo della performance" è pari ad euro 51.938,72 dando atto che la percentuale applicabile per gli *interim*, ai sensi dell'art.58 del CCNL FL 17/12/2020 (art.40 CCNL FL 16/07/2024), è pari al 20% a valere sul valore della retribuzione di posizione del posto vacante affidato; le altre somme non spese relative ai posti vacanti costituiscono "economia ente";
3. Dal 1 Aprile 2023 si applica, nei confronti del Dirigente Avvocato, quanto previsto dall'art.37 del CCNL 23/12/1999 e dall'art.45, comma n.1 lett.h) in riferimento all'art.9 del D.L.n.90/2014 (art.27 e 35, comma n.1 lett.h) del CCNL 16/07/2024) come da allegato documento parte integrante e sostanziale del presente CCI che confluirà nel CCI normativo 2024-2026; le risorse per l'anno 2023 sono esclusivamente quelle stanziare per l'anno 2024 pari, ad un importo massimo, di euro 30.000,00). Al suddetto dirigente, in ragione dei compensi professionali in questione, non viene erogata alcuna retribuzione di risultato; pertanto il "valore medio" di tale importo costituisce "economia ente".
4. Per l'anno 2023 si applica l'istituto contrattuale della "differenziazione della retribuzione di risultato" di cui all'art.30, comma n.2 del CCNL FL 17/12/2020, **nel valore minimo del 30%**, a favore di n.1 dirigente che abbia ottenuto il punteggio più elevato nell'ambito del sistema di valutazione della performance; In ragione del distinto sistema di valutazione relativo alla dirigenza del "Gabinetto del Sindaco" di cui al provvedimento sindacale n.17/2023 (a cui accede un importo massimo predeterminato conseguibile, pari ad euro 15.000,00 annuali, destinato alla relativa retribuzione di risultato) la stessa non concorre a tale beneficio contrattuale; pertanto l'incremento del "valore medio" relativo alla "differenziazione della retribuzione di risultato" è effettuato sull'importo complessivo a disposizione decurtando il fondo per la retribuzione di risultato di euro 15.000,00 sopra citato. In caso di parità si applica il criterio della minore anzianità dirigenziale (sia a tempo determinato che indeterminato), in caso di ulteriore parità si applica il criterio della minore età anagrafica. Al suddetto beneficio, riservato ai soli dirigenti ai sensi dell'art.30, comma n.2 del CCNL FL 17/12/2020, non concorre il Segretario Generale.
5. Le parti danno atto che, quanto destinato al Dirigente Comandante ai sensi della D.G.n.560/2023 per gli anni 2023-2025 (utilizzo fondi ex art.208 cds per finalità previdenziali per euro 5.000,00 annuali -al netto del "contributo di solidarietà" pari al 10%- Fondo Perseo Sirio), non è oggetto di "contrattazione integrativa" ai sensi dell'art.59, comma n.1 lett.a) ed art.45 del CCNL 17/12/2020 (ora art.41 comma n.1 lett.a) ed art.35 del CCNL 16/07/2024).
6. Resta ferma l'ulterattività del precedente CCDI normativo con l'impegno alla sottoscrizione del nuovo CCI 2024-2026 entro il 31/12/2024.

F.to Il Presidente della Delegazione Trattante Comune di Fano

Dott. Pietro CELANI

3 DIC. 2024

F.to Il Delegato OO.SS. Territoriale CGIL FP

DAVIDE DEL FAVORE

F.to Il Delegato OO.SS. Territoriale UIL FPL

AUCELLO ANGELO

F.to Il Delegato OO.SS. Territoriale CISL FP

TOSARO FRANCESCO





COMUNE DI FANO

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

ACCORDO ANNUALE 2023 DI NATURA ECONOMICA DELLA DIRIGENZA DELIBERA DI GIUNTA n.448 del 28/11/2024

ALLEGATO COMPENSI PROFESSIONALI AVVOCATURA COMUNALE



1) AMBITO D'APPLICAZIONE

1) Il presente accordo disciplina i criteri per l'erogazione dei "Compensi professionali Avvocatura pubblica" ai sensi dell'art.27 ed art.35, comma n.1 lett.h) del CCNL "Funzioni Locali" 16/07/2024 (art.37 del previgente CCNL 23/12/1999) in riferimento all'art.9 del D.L.n.90/2014.

2) Il presente accordo è stipulato per il 2023 e seguenti in relazione al prossimo CCI normativo 2024-2026, di cui costituirà una specifica sezione, sia ai fini giuridici che economici in relazione al CCI della Dirigenza del Comune di Fano.

3) I "Compensi professionali Avvocatura pubblica" non seguono la dinamica del "ciclo della *performace*" e non sono oggetto di verifiche e referto da parte dell'OIV.

2) DECORRENZA

Il presente accordo si applica dal 1/04/2023 in relazione alle sentenze depositate dopo tale data in virtù del rapporto di servizio del relativo dirigente.

3) LIMITE RETRIBUTIVO PERSONALE ANNUALE

1. Il limite retributivo annuale del dirigente dell'Avvocatura è pari ad euro 30.000,00 oltre oneri ed irap; detto limite è unitariamente inteso sia per le sentenze di cui al comma n.3 che per quelle di cui al comma n.6 dell'art.9 del D.L.n.90/2014.

2. Il suddetto limite si applica transitoriamente, in modo unico, per gli anni 2023 e 2024.

3. Il suddetto limite, salvo quanto previsto al punto n.2 che precede, si calcola in ragione dell'avveramento delle obbligazioni sottese come segue:

a) sentenze con compensazione delle spese: alla data di deposito/pubblicazione della sentenza;

b) sentenze con condanna alle spese a carico della controparte: alla data di effettivo incasso da parte dell'amministrazione comunale (in caso di rateizzazione accordate dall'ente l'obbligazione sorge al pagamento della prima rata).

4) CRITERI DEGLI AFFARI CONSULTIVI E CONTENZIOSI

1. In ragione dell'unicità del posto vigente in dotazione organica del Dirigente Avvocato non sono stabiliti i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi.

5) RENDIMENTO INDIVIDUALE

1. Le liquidazioni sono subordinate alla verifica del rendimento individuale del Dirigente Avvocato da parte del Sindaco ovvero, ove nominato, da parte del Dirigente delegato agli "Affari Legali e Contenzioso"; in casi debitamente motivati, previo contraddittorio con il Dirigente Avvocato, si potrà procedere ad una decurtazione massima sino al 30% di quanto dovuto per non oltre tre sentenze consecutive. In casi gravi debitamente motivati, previo contraddittorio con il Dirigente Avvocato, potrà essere sospesa l'applicazione integrale del beneficio in questione fermo restando l'autonomia del procedimento disciplinare.

2. I pareri non contenziosi sono rilasciati, previa autorizzazione del Sindaco ovvero, ove nominato, da parte del Dirigente delegato agli "Affari Legali e Contenzioso" entro il termine autorizzato dagli stessi in relazione all'eventuale urgenza e/o rilevanza della questione.

La violazione del suddetto termine comporta la decurtazione del 20% sulla prima liquidazione utile.

6) RAPPORTO DEI COMPENSI PROFESSIONALI DELL'AVVOCATURA CON LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO

La liquidazione dei compensi professionali in questione esclude integralmente la corresponsione della retribuzione di risultato per eventuali obiettivi contenuti nel PDO fatti salvi gli effetti giuridici della valutazione della performance.

7) DEFINIZIONI

1) Per "**contenzioso**" si intende l'attività di patrocinio legale svolta dal Dirigente dell'Avvocatura Comunale a seguito di provvedimento di incarico e rilascio della relativa procura ad litem da parte di chi esercita la legale rappresentanza dell'ente anche in giudizio.

2) Per "**decisione**" si intendono tutti i provvedimenti giurisdizionali e amministrativi comunque denominati (a titolo meramente esemplificativo: sentenze, decreti, ordinanze, lodi, verbali di conciliazione, rinunce e transazioni) a cognizione piena o sommaria, pronunciati da qualunque autorità investita di poteri decisori, Giudice Civile, amministrativo e penale, tributario, Giudici speciali, Collegi arbitrali, Presidente della repubblica, che definiscano la controversia in via provvisoria o definitiva.

3) Per "**decisioni favorevoli**" si intendono quelle che, in ogni fase, grado e procedimento, anche senza pronunciarsi nel merito della controversia o delle competenze del giudizio, definiscono la questione con esito anche parzialmente favorevole all'ente ivi comprese, a titolo esemplificativo, le decisioni che dichiarano la nullità, l'inammissibilità, l'improcedibilità o l'irricevibilità del ricorso, le decisioni che dichiarano l'estinzione del giudizio per inattività o rinuncia al ricorso, agli atti del giudizio e/o alla domanda da parte del ricorrente e/o attore avversario, i provvedimenti giudiziali di perenzione del processo amministrativo, dichiarativi di difetto di legittimazione passiva dell'amministrazione o di difetto di legittimazione ad agire di controparte, nonché le transazioni che definiscono il giudizio.

3.1) Costituiscono "**decisioni favorevoli**" anche le ordinanze o provvedimenti analoghi del giudice ordinario o amministrativo che definiscono giudizi cautelari e fasi cautelari di un giudizio in senso favorevole all'amministrazione.

3.2) Alle "**decisioni favorevoli**" sono equiparati i decreti ingiuntivi rilasciati a favore dell'amministrazione comunale e non opposti da controparte, i lodi arbitrali e gli altri provvedimenti giudiziali nei quali sono sostanzialmente accolte le domande dell'amministrazione (a titolo meramente esemplificativo: domanda di insinuazione al passivo, dichiarazione tardiva di credito, opposizione allo stato passivo, azioni possessorie, azioni petitorie, richieste di provvedimenti cautelari).

4) Per "**compensazione delle spese**" si intende che le spese di giudizio non sono addebitate a carico della controparte, ma rimangono a carico di ciascuna delle parti.

5) Per "**competenze professionali**", ovvero "**compensi professionali**" si intendono diritti e onorari con esclusione delle spese generali che restano all'amministrazione come previsto al successivo art.8.

8) DISCIPLINA E CALCOLO DEL COMPENSO PROFESSIONALE

1) i compensi professionali di cui all'art.9 del D.L.n.90/2013 sono dovuti in base al singolo grado di giudizio, anche non definitivo, in correlazione all'esercizio dello *jus postulandi* indipendentemente dalla magistratura competente e dal grado di giudizio (sia nel caso in cui il comune sia parte attrice che parte resistente); il diritto al compenso matura in relazione all'avvenuto deposito/pubblicazione della decisione cui accede la

notula del dirigente avvocato entro i successivi 60 giorni (sono fatte salve, per il 2023/2024, le notule relative al periodo antecedente la stipula del presente CCI di sentenze depositate dopo il 1/04/2023) cui accede il relativo impegno di spesa; in caso di incarichi congiunti con professionisti esterni le percentuali che seguono sono ridotte al 30% per la lettera c) ed al 20% per la lettera d).

2) Le liquidazioni di quanto dovuto sono effettuate con la prima busta paga utile successiva alla determina di impegno di spesa fermo restando l'applicazione del principio contabile di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs.n.118/2011 paragrafo 5.2 e ss.mm.ii. come specificato al precedente art.3, comma n.3.

3) Nelle ipotesi di decisione o di altra pronuncia di contenuto favorevole per l'ente con effettivo recupero delle spese legali a carico delle controparti è liquidato al dirigente dell'Avvocatura comunale il 90% per cento delle somme effettivamente riscosse. Gli oneri e l'irap sono inclusi nel suddetto 90%; la somma da liquidare è da intendersi quale lordo fiscale. La rimanente somma concorre a determinare, in modo indistinto, le entrate dell'ente a copertura delle spese generali.

4) In tutti i casi di decisione con compensazione integrale delle spese, ivi compresi i casi di transazione dopo sentenza o altra pronuncia favorevole è dovuto il 80% delle competenze che scaturiscono dalla liquidazione per fasi calcolate ai sensi del D.M.n.55/2014 (scaglione euro 52.000,01-260.000,00 oppure in base allo scaglione del valore della controversia ove dichiarato); nulla spetta a titolo di spese generali. Gli oneri e l'irap sono inclusi nel suddetto 80%; la somma da liquidare è da intendersi quale lordo fiscale. La rimanente somma concorre a determinare, in modo indistinto, le entrate dell'ente a copertura delle spese generali.

9) DISPOSIZIONI FINALI

1) Per tutto quanto non previsto nel presente accordo si rimanda alla disposizioni di legge e CCNL vigenti in materia.

2) Resta intangibile ed unilaterale prerogativa del Comune di Fano procedere alla disapplicazioni del presente CCI in quanto contrastanti con disposizioni imperative di legge oppure di CCNL.

3) Per la disdetta si applicano le disposizioni che regolano detto istituto nel CCNL.

